

ATTO DI TRANSAZIONE CON ACCORDO DI PIANIFICAZIONE

TRA

il **COMUNE DI RIVOLI VERONESE** (C.F. 81001170232), con sede in (37010) Rivoli Veronese – VR, Piazza Napoleone I n. 3, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore* Giuliana Zocca

E

SER.I.T. S.R.L. - SERVIZI PER L'IGIENE DEL TERRITORIO (P. IVA: 02730490238), con sede in (37010) Cavaion Veronese – VR, Località Montean n. 9/a, in persona del Presidente legale rappresentante *pro tempore* Massimo Mariotti

PREMESSO CHE

1. tra il Comune di Rivoli Veronese e la società SER.I.T. s.r.l. è sorto un contenzioso a seguito della decisione di SER.I.T. della realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nel territorio del Comune di Rivoli, autorizzato dalla Provincia di Verona con provvedimento n. 3581 del 28 settembre 2015;

2. La controversia ha dato origine a numerosi procedimenti giurisdizionali, azionati da entrambe le parti, di cui restano pendenti al Consiglio di Stato due giudizi:

- procedimento R.G. n. 4769/2018 instaurato da SER.I.T. s.r.l. nei confronti del Comune di Rivoli Veronese per l'annullamento della sentenza n. 268/2018 per la parte in cui il TAR per Veneto, pur accogliendo il ricorso, R.G. n. 1248/2016, proposto da Ser.I.T. per l'annullamento degli atti di sospensione dei lavori emanati dal Comune di Rivoli, ha rigettato la domanda risarcitoria;

- procedimento R.G. n. 1310/2020 instaurato da SER.I.T. s.r.l. nei confronti del Comune di Rivoli Veronese e della Provincia di Verona per l'annullamento della sentenza n. 755/2019 con la quale il TAR per il Veneto ha respinto i ricorsi R.G. n. 480/2018, n. 753/2018 e n. 1005/2018 proposti da SER.I.T. rispettivamente avverso un'ulteriore sospensione dei lavori disposta dal Comune di Rivoli, la determinazione n. 1471 del 4 maggio 2018 del dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale

della Provincia di Verona, di decadenza della determinazione n. 3581 del 28 settembre 2015 di approvazione del progetto dell'impianto, e la deliberazione n. 11 del 6 giugno 2018 con la quale il Consiglio Comunale di Rivoli Veronese ha disposto la decadenza, ai sensi dell'art. 18, c. 7, L.R.V. n. 11/2004, della previsione urbanistica come "zona di espansione produttiva in località Terramatta", nonché per la condanna delle amministrazioni Comunale e Provinciale al risarcimento dei danni. Per tale procedimento è fissata l'udienza pubblica del 29.09.2022.

3. Nel ricorso R.G. n. 4769/2018 SER.I.T. ha quantificato la domanda risarcitoria in euro 500.000 e nel ricorso 1310/2020 in una somma complessivamente superiore a 1.500.000 euro - per danni da fermo cantiere, per canone di affitto corrisposto da SER.I T. per la struttura in cui attualmente opera e per l'impossibilità di utilizzo della propria area la cui destinazione urbanistica è decaduta - da ripartirsi con la Provincia di Verona corresponsabile, in parte, del danno - somme da maggiorarsi con gli interessi e la rifusione delle spese di lite. L'accoglimento del ricorso comporterebbe, con l'annullamento del provvedimento di decadenza emanato dalla Provincia, la conferma dell'efficacia dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e, con l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Rivoli di decadenza della destinazione di espansione produttiva, il ripristino della destinazione urbanistica antecedente all'approvazione da parte della Provincia di Verona del provvedimento n. 3581 del 28 settembre 2015.

4. Entrambe le parti hanno positivamente valutato la possibilità di pervenire ad una soluzione concordata della complessa e dispendiosa vicenda che le ha coinvolte;

5. SER.I.T. s.r.l. ha ritenuto di poter modificare gli originari programmi di localizzazione della propria sede e dell'impianto di trattamento dei rifiuti presso l'area situata in Comune di Rivoli Veronese ed ha individuato soluzioni diverse che non prevedono più la realizzazione dell'impianto in comune di Rivoli; SER.I.T. s.r.l. ha interesse a conservare il valore immobiliare dell'area, patrimonio di una società di servizi a totale partecipazione pubblica;

6. il Comune di Rivoli Veronese ha interesse ad una definizione transattiva dell'intera controversia, che evita il rischio di condanna ad un ingente risarcimento dei danni, e che prevede il ripristino della destinazione dell'area a Zona produttiva a condizione dell'impegno della società SER.I.T srl a non realizzare in tale sito né alcun impianto di trattamento rifiuti né alcuna sede operativa, attività che il Comune ritiene incompatibili con il valore naturalistico e storico delle aree circostanti. Il ripristino della destinazione produttiva risulta coerente con la condizione dell'area e con gli indirizzi generali di sviluppo e di corretta gestione del territorio individuati dal P.A.T.; risulta anche rispondente ai bisogni e agli interessi della comunità locale ed agli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e potenziamento dei servizi;

7. Pur se la presente transazione comporta anche un accordo urbanistico ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale Veneto n. 11/2004 il Comune di Rivoli Veronese ritiene che non sia dovuto alcun contributo di perequazione in quanto:

- viene risolto un contenzioso giurisdizionale che può portare ad un ripristino della destinazione urbanistica dell'area vigente al momento dell'approvazione della determinazione n. 3581/2015 della Provincia di Verona;

- viene risolto un contenzioso giurisdizionale che può portare ad un obbligo risarcitorio non irrilevante per il Comune;

- SER.I.T. rinuncia a titolo definitivo all'insediamento nel Comune di Rivoli Veronese di qualsiasi impianto di trattamento dei rifiuti, che rappresenta l'obbiettivo principale perseguito dal Comune di Rivoli Veronese;

- SER.I.T. rinuncia ai due ricorsi pendenti nonché ad avanzare qualsiasi ulteriore pretesa, anche risarcitoria, nei confronti del Comune di Rivoli Veronese;

- l'insediamento in località Terramatta di alcune attività artigianali – industriali non inquinanti e non impattanti con il contesto ambientale rientra all'interno dell'attività programmatica del Comune di Rivoli Veronese che fin dal 2012 aveva destinato l'area in località Terramatta a tale fine;

- vengono previsti a carico di SER.I.T. alcuni lavori di sistemazione di opere di urbanizzazione;

- viene previsto un contributo a carico di SER.I.T. per concorrere alle spese complessivamente sostenute dal Comune per l'attività legale;

- la fattispecie non rientra nelle previsioni contenute nell'art. 35 della Legge regionale Veneto n. 11/2004.

8. entrambe le parti, riconoscendo la legittimità delle reciproche posizioni, intendono comporre in via stragiudiziale tutte le controversie tra di loro insorte e meglio precisate nei punti precedenti, anche nell'intento di salvaguardare l'interesse pubblico da loro perseguito.

La presente convenzione assume anche contenuto ed effetti di accordo ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 11 del 2004 ai fini del procedimento di variante allo al P. I.

*** **

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2

SER.I.T. s.r.l. rinuncia definitivamente a trasferire nel territorio del Comune di Rivoli Veronese la propria sede operativa e a realizzare l'impianto di recupero di rifiuti approvato dalla Provincia di Verona con determinazione n. 3581/2015, impegnandosi per il futuro a non ripresentare la domanda di autorizzazione alla Provincia di Verona.

Art. 3

In conseguenza di quanto previsto nel precedente art. 2, il Comune di Rivoli Veronese si impegna ad approvare una variante al vigente Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della Legge regionale Veneto n. 11/2004, con la quale all'area di proprietà della società SER.I.T. identificata catastalmente al foglio n. 14, mapp. 25, 31,572 e 578, di circa 58.141 mq originariamente interessata dalla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti, rappresentata in colore giallo nell'allegato A al presente atto, verrà attribuita la precedente destinazione urbanistica, antecedente all'approvazione da parte della Provincia di Verona del provvedimento n. 3581 del 28 settembre 2015. Le norme

tecniche di attuazione dovranno tassativamente escludere insediamenti classificabili come industrie insalubri di prima e seconda classe e di attività che possano mettere a repentaglio il contesto ambientale.

Art. 4

La variante al Piano degli Interventi di cui al precedente art. 3 verrà adottata entro il prossimo 30 ottobre 2022. Nel medesimo termine verrà approvato il presente accordo che, ai sensi dell'art. 6 della Legge regionale Veneto n. 11/2004 costituirà parte integrante dello strumento di pianificazione e sarà soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'approvazione della variante avverrà nel rigoroso rispetto dei termini previsti dall'art. 18 della Legge regionale Veneto n. 11/2004.

Art. 5

Con la sottoscrizione del presente accordo e con l'approvazione della variante di cui al precedente art. 3, SER.I.T., oltre all'obbligo assunto al precedente art. 1, altresì si obbliga:

5.1) a rinunciare ai due ricorsi pendenti davanti al Consiglio di Stato R.G. 4769/2018 ed R.G. 1310/2020 a spese compensate, nonché a rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, anche risarcitoria, nei confronti del Comune di Rivoli Veronese. La rinuncia ai ricorsi avverrà entro 30 giorni dall'approvazione definitiva della variante di cui al precedente art. 3 e dovrà essere accettata anche dalla Provincia di Verona;

5.2) a realizzare alcune opere pubbliche per un costo massimo di 65 mila euro. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il termine di sei mesi dall'indicazione del Comune delle opere da realizzare;

5.3) a versare al Comune di Rivoli Veronese un contributo, pari ad euro ottantacinquemila, più IVA se fatturato, per le spese legali sostenute dal Comune. La somma verrà versata al Comune di Rivoli, o direttamente al legale preventivamente autorizzato dal Comune entro 30 giorni dall'approvazione del presente accordo e della contestuale adozione della variante di cui al precedente art. 3;

Art. 6

Il Comune di Rivoli si impegna inoltre a considerare con attenzione la richiesta di SER.I.T. di incrementare l'indice di copertura dell'area di proprietà fino al 50% e la società SER.I.T. si impegna altresì a considerare con attenzione la possibilità di realizzare lo studio di fattibilità di un'opera pubblica entro 6 mesi dalla specificazione da parte del Comune di Rivoli dello studio da realizzare.

Art. 7

Il Comune di Rivoli Veronese e la società SER.I.T. dichiarano che con la sottoscrizione della presente transazione e con la sua esecuzione si intendono risolte tutte le controversie insorte e/ o insorgende inerenti alla realizzazione dell'impianto di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi nel territorio del Comune di Rivoli comprese quelle risarcitorie nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dei suoi funzionari. Le parti si intendono reciprocamente tacitate in ogni aspetto ivi comprese eventuali domande risarcitorie derivanti dall'azione della Pubblica Amministrazione e/ o della società SER. I. T.

Art. 8

Il presente accordo viene altresì sottoscritto dai difensori delle parti, avv.ti Fausto Scappini, Giovanni Sala e Gabriele Leondini per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13, comma 8, della legge professionale forense n. 247 /2012.

Viene allegata sub A planimetria dell'area in cui si prevede la destinazione in Zona produttiva.

Verona, 27 settembre 2022

Per SER.I.T. s.r.l.:

il Presidente del C.d.A. _____

Per il Comune di Rivoli Veronese:

il Sindaco _____

Per rinuncia alla solidarietà professionale:

avv. Fausto Scappini _____

avv. prof. Gabriele Leondini _____

avv. prof. Giovanni Sala _____



GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 28/09/2022 14:59:38 UTC

File verificato: C:\Users\renzo.furioni\Desktop\CARTELLA DI COMODO PER EMAIL\Ser.I.T. vs
Comune di Rivoli Bozzadel 27.9 di transazione con accordo ex art 6 l r 11 2004 finale def.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : MASSIMO MARIOTTI
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 28/09/2022 14:59:36 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 28/09/2022
online: 14:59:36 UTC

Dati del certificato del firmatario **MASSIMO MARIOTTI**

Nome, Cognome: MASSIMO MARIOTTI
Numero identificativo: SIG0000002638397
Data di scadenza: 16/04/2024 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. ,
Qualified Trust Service Provider ,
VATIT-02313821007 ,
IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla
Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 |
P.IVA 07945211006

